

Attenti alle coperture del Sismabonus: non vale per gli interventi già finanziati. I chiarimenti

Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO 27/08/2018

Il Sismabonus è ammesso solo per spese extra contributo: i costi per gli interventi edilizi coperti dal finanziamento vanno contabilizzati separatamente rispetto a quelli per gli interventi per i quali si intende fruire della detrazione

Tutti attenti ai confini del Sismabonus, perché è di assoluta importanza ricordarsi che i **soggetti che hanno usufruito dei contributi per la realizzazione degli interventi di ricostruzione privata nei comuni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dal terremoto nel 2016 e nel 2017, possono beneficiare del Sismabonus solo per le eventuali spese eccedenti il finanziamento ricevuto.**

Nello specifico, quindi, il Sismabonus **potrà sostenere solo interventi edilizi non coperti da finanziamenti appositi per la ricostruzione**, che andranno, dunque, **contabilizzati in modo del tutto separato rispetto alle opere su cui si punta a chiedere la detrazione.**

Lo stabilisce, con precisione, l'**ordinanza n. 60 del 31 luglio 2018**, adottata dal Commissario straordinario del Governo e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2018. Con essa **si dà attuazione al divieto di cumulo tra le due tipologie di agevolazioni espressamente previsto dalla legge di bilancio 2017.** L'ordinanza, inoltre, **indica le regole tecniche da seguire per la predisposizione dei progetti relativi alle varie ipotesi di interventi finanziabili.**

I contributi per la ricostruzione: decreto-legge 189/2016

Tra le diverse misure a favore delle popolazioni delle regioni del Centro Italia colpite dal terremoto, il decreto legge 189/2016 ha previsto la concessione di finanziamenti agevolati (contributi) per la ricostruzione privata (artt. **5** e seguenti). I contributi, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, **possono arrivare fino al 100% delle spese necessarie e sono erogati per far fronte, tra l'altro, agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e a uso produttivo.**

I criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata sono disciplinati dall'**art.6**, in base al quale, peraltro, il contributo riconosciuto è al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le stesse finalità. La procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi è disciplinata dall'**art.12**.

Le regole tecniche in base a cui predisporre i progetti relativi alle ipotesi di intervento finanziabili

Nello specifico, l'ordinanza:

fornisce le **modalità di definizione dei progetti per chi vuole fruire del Sismabonus per interventi sugli edifici privati distrutti o danneggiati dal terremoto** (specie immediata esecuzione, ricostruzione, riparazione e ripristino); definisce il **suddetto divieto di cumulo**. In pratica, i beneficiari dei contributi per il finanziamento della ricostruzione privata degli edifici distrutti o danneggiati dal terremoto possono usufruire delle detrazioni fiscali per adottare misure antisismiche, **ma solo per le eventuali spese eccedenti il contributo ricevuto** (e concesso in base alle ordinanze commissariali 4 e 8 del 2016, e 13 e 19 del 2017);

spiega che le **spese sostenute per gli interventi edilizi coperti dai contributi andranno contabilizzate separatamente da quelle per gli interventi non coperti dai contributi e per i quali si intende fruire della detrazione fiscale;**

indica che **alla domanda di contributo debba essere allegata una dichiarazione d'impegno a richiedere la detrazione o copia della documentazione**, che attesta l'avvenuta presentazione della richiesta. E prescrive che, all'istanza di erogazione del saldo finale (pena la decadenza dal contributo) venga **allegata la documentazione utile a dimostrare le spese sostenute.**

L'ordinanza si applica a **tutti i progetti di ricostruzione per i quali al 3 agosto 2018** (data della sua entrata in vigore) **non sia stato ancora emesso il decreto di concessione dei contributi.** Qualora a questa data la domanda di contributo sia già stata depositata, l'Ufficio per la ricostruzione potrà assegnare al richiedente un termine non inferiore a 15 giorni per integrare l'istanza.